

Decreto n. 575/2014	Prot. n. 11485 dd 6/6/2014
Anno <u>2001</u> tit. <u>I</u> cl.	3 fasc. 2.19 All. /

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi della disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240: modifiche agli articoli 5, 11 e 15.

#### IL RETTORE

Visto l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che demanda alle università la regolamentazione dei procedimenti per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia;

Richiamato il decreto rettorale del 12 luglio 2012, n. 802; di emanazione del "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi della disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240":

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 20 maggio 2014 che ha espresso parere favorevole alle modifiche degli articoli 5, 11 e 15 del "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi della disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2014 che ha approvato le modifiche agli articoli 5, 11 e 15 del "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi della disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240":

#### DECRETA

 art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 5, 11 e 15 "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda



fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240" come di seguito riportate:

# Articolo 5 Commissione giudicatrice

- 1. La commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto di ruolo, entro trenta giorni dalla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina viene data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.
- 2. La commissione giudicatrice è costituita da cinque componenti scelti tra i professori universitari di ruolo delle Università italiane e tra i professori e gli studiosi in servizio presso Università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).
- 3. L'individuazione dei commissari viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di prima fascia i commissari devono essere scelti tra i professori universitari di pari inquadramento nonché tra gli studiosi e gli esperti di pari livello;
- b) nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di seconda fascia almeno uno dei commissari deve essere scelto tra i professori universitari appartenenti al ruolo degli ordinari;
- c) almeno tre commissari devono appartenere ai ruoli delle Università italiane e almeno due devono essere scelti tra soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste;
- d) i commissari appartenenti ai ruoli delle Università italiane devono essere scelti tra i professori universitari inquadrati nei macro-settori nei quali sono presenti i settori concorsuali oggetto della selezione oppure i settori scientifico-disciplinari qualora previsti nel profilo messo a bando;
- e) almeno tre commissari devono essere scelti tra i professori universitari inquadrati nei settori concorsuali oppure nei settori scientifico-disciplinari qualora previsti nel profilo messo a bando;
- f) i professori e gli studiosi in servizio presso Università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E. devono possedere un curriculum e una produzione scientifica attinenti alla tipologia di impegno didattico e scientifico descritta nel bando. La valutazione dell'attinenza del curriculum e della produzione scientifica viene effettuata dal dipartimento di cui al comma 1.

- 4. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori universitari che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 5. Fermi restando i criteri e i requisiti di cui ai commi 3 e 4, la commissione giudicatrice viene costituita tenuto conto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità e di equilibrio di genere.
- 6. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
- 7. Le spese di missione dei commissari sono a carico dell'Università degli Studi di Trieste.

## Articolo 11

### Commissione giudicatrice

- 1. Contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- La commissione giudicatrice è costituita da tre professori universitari inquadrati nei ruoli delle università italiane, di cui almeno uno appartenente al ruolo degli ordinari, la cui individuazione viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) almeno uno dei commissari deve appartenere al Dipartimento di cui al comma 1:
- b) gli altri due commissari devono essere scelti tra i professori inquadrati nel settore concorsuale oggetto della valutazione;
- c) almeno uno dei commissari deve essere inquadrato nel settore scientificodisciplinare oggetto della valutazione;
- d) almeno uno dei commissari deve essere scelto tra i professori non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste.
- 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

#### Articolo 15

Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240



- 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
- 2. Per le procedure di chiamata nel ruolo di prima fascia i commissari devono essere scelti tra i professori universitari di pari inquadramento.
- Per le procedure di chiamata nel ruolo di seconda fascia almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice deve essere scelto tra i professori di ruolo appartenenti alla fascia dei professori ordinari.
- art. 2 di stabilire che le modifiche agli articoli 5, 11 e 15 del "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240" entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo:
- art. 3 di incaricare la Sezione Servizi al Personale Docente e l'Ufficio di Staff Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 0.5 GIU. 2014

Il Piettore Prof. Maurzijo Fermeglia